

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ⁽³⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

(3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 30.04.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

(5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.